

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO

RICORRE

il **dott. ALESSANDRO MARIOTTI** (C.F. MRTLSN77S17E202X), residente in Grosseto, via Genova 6/c, rappresentato e difeso dagli Avvocati Simone Nocentini (C.F. NCNSMN65M21D612Z) e Marta Iacopini (C.F. CPNMRT94T65B036B) - i quali dichiarano di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notifiche al numero di fax 055264470 e/o alle pec *simone.nocentini@firenze.pecavvocati.it* – *marta.iacopini@firenze.pecavvocati.it* - domiciliato fisicamente presso i medesimi in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18 (Studio Legale Lessona) e digitalmente alle summenzionate pec, come da mandato su foglio separato da considerarsi in calce ed unito al presente atto

contro

-SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE (C.F. 80006130613)
-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. 80188230587)

e nei confronti di

Dott. STEFANO IANCICH (C.F. NCCSFN70L23L424C)

Dott. ANTONIO SOLANO (C.F. SLNNTN92S08G288T)

Dott. GIACINTO BERLOCO (C.F. BRLGNT87E12A662D)

Dott.ssa GRETA FOSSATI (C.F. FSSGRT88E67E951J)

per l'annullamento

previa concessione di misura cautelare

dei criteri di valutazione della terza prova scritta stabiliti dalla Commissione esaminatrice e pubblicati in data 1/12/2023 sulla pagina internet della procedura (**doc. 1**), della valutazione assegnata al dott. Mariotti per la terza prova scritta (**doc. 2**), del non conosciuto verbale della Commissione d'esame con il quale il ricorrente è

stato valutato insufficiente in relazione a detta terza prova scritta e non è stato ammesso alla prova orale, dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicato in data 22/04/2024 sulla pagina internet della procedura (**doc. 3**) e del relativo provvedimento con il quale detto elenco è stato approvato, di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, comprensivi dei relativi allegati, ancorché sconosciuti; di tutti gli atti con i quali è stato dato seguito allo svolgimento del concorso, ivi compresi il calendario (**doc. 4**) e le modalità ed i criteri di svolgimento della prova orale (**doc. 5**) pubblicati sulla pagina internet della procedura in data 29/4/2024, nonché i verbali delle prove orali e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale; di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti.

*** **

FATTO

Il dott. Mariotti ha partecipato al 9° concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, indetto dal Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) con avviso pubblicato sulla G.U. n. 103 del 30/12/2022 (**doc. 6**).

Come risulta dal bando, il concorso è articolato in tre prove scritte ed una prova orale.

In particolare, relativamente alla terza prova scritta, l'art. 7 del bando ha previsto che *“la **terza prova scritta**, della durata di due ore e mezza, consiste nella **redazione di una relazione in lingua inglese, relativa a una tematica attinente alla pubblica amministrazione. La relazione è formulata sulla base di un dossier distribuito ai candidati**. È facoltà' della commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato”*.

Sempre il bando ha previsto che dette prove dovessero svolgersi mediante l'utilizzo di strumentazione e procedure informatiche e che sarebbero stati ammessi alla prova

orale soltanto i candidati che avessero riportato un punteggio di almeno settanta centesimi in ciascuna prova scritta (art. 7 citato).

A conclusione delle prove scritte, è stata pubblicata la graduatoria dei candidati ammessi alle prove orali nella quale non è presente il nominativo del ricorrente (sub. **doc. 3**).

Al fine di comprendere le ragioni della mancata ammissione alle prove orali, il ricorrente ha chiesto di conoscere le valutazioni conseguite sulle prove scritte (**doc. 7**), quindi l'Amministrazione gli ha comunicato i punteggi assegnati per ogni singola prova, ossia 78 punti per la prima, 71,250 punti per la seconda prova e 65 punti per la terza prova (doc. 8).

Il ricorrente, quindi, ha superato le prime due prove ma è risultato insufficiente alla terza prova, quella diretta alla verifica della lingua inglese, con conseguente non ammissione all'orale.

Tale negativa valutazione è apparsa subito del tutto incomprensibile in quanto il ricorrente possiede una conoscenza della lingua inglese di livello assai avanzato, come si evince dalle seguenti circostanze:

- il ricorrente ha vissuto e lavorato negli Stati Uniti tra il 2014 e il 2016 (doc. 9);
- ha frequentato il corso avanzato denominato "Social Media Intensive" presso la New York University (doc. 10);
- ha conseguito la certificazione TOEFL (uno dei sistemi accademici più utilizzati per la valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese) ottenendo il punteggio di 94/120 (**doc. 11**), che corrisponde quanto meno ad un livello B2 secondo lo standard QCER applicato in Europa;
- ha frequentato il corso "Real estate sales persons" organizzato dal New York Real Estate Institute (doc. 12);
- ha superato il test GGST ("Global General Services Test"), ossia il test utilizzato dalle Nazioni Unite per la selezione e ricerca delle risorse umane, e anche il successivo colloquio orale, risultando idoneo all'assunzione nella Messenger Unit del General Assembly sede di New York (doc. 13).

Al fine quindi di comprendere le motivazioni del voto conseguito nella prova in lingua, il dott. Mariotti ha presentato apposita istanza di accesso agli atti (**doc. 14**), chiedendo la trasmissione:

- dei propri elaborati con griglia di valutazione;
- di almeno 3 elaborati per ogni prova scritta con griglia di valutazione dei concorrenti ritenuti idonei che hanno ottenuto almeno 70/100;
- dei verbali della commissione esaminatrice.

L'Amministrazione ha però riscontrato detta istanza solo parzialmente, trasmettendo i soli elaborati del dott. Mariotti con in calce il punteggio assegnato dalla Commissione, facendo presente quanto segue per quanto riguarda gli altri documenti richiesti:

“quanto al punto 2) si chiede di indicare i nominativi dei tre candidati di cui si chiedono gli elaborati. Quanto al punto 3) non risulta possibile l'accoglimento in toto, in ragione del carattere massivo della richiesta riferita ad un volume di atti che comporterebbe effetti pregiudizievoli, riconducibili alle connesse ed onerose attività di ricerca e raccolta, al buon andamento dell'attività amministrativa. Si invita, pertanto, a voler circostanziare meglio la richiesta sub 3) con l'indicazione degli elementi informativi richiesti in modo da poter identificare i verbali della commissione attinenti all'istanza conoscitiva” (doc. 15).

In data 27/05/2024 (**doc. 16**) il legale del ricorrente ha replicato quanto segue:

“1) Il Dott. Mariotti ha richiesto copia dei “propri elaborati con griglia valutazione” e con la nota 24.5.2024 codesta Amministrazione ha inviato i suddetti elaborati (“Quanto al punto 1) si trasmettono gli elaborati (all.1)”) ma non anche la “griglia di valutazione”, in difetto della quale è impossibile verificare come la Commissione ha attribuito ai candidati i punteggi delle singole prove. Si insiste quindi affinché al Dott. Mariotti sia trasmessa detta griglia e/o ogni altro atto (verbali Commissione, ecc.) da cui sia possibile evincere i criteri di valutazione delle prove concorsuali e come gli stessi siano stati applicati dalla Commissione in relazione alle singole prove. Al Dott. Mariotti dovranno altresì essere trasmessi

anche i c.d. dossier di inglese, posto che la prova di lingua era strutturata sulla previa lettura di un dossier (3 file pdf) da dove il candidato doveva iniziare per la scrittura del tema. Tali dossier sono quindi altrettanto indispensabili per valutare la correttezza del punteggio attribuito al Dott. Mariotti.

2) Il Dott. Mariotti ha poi richiesto “almeno 3 elaborati per ogni prova scritta con griglia di valutazione dei concorrenti ritenuti idonei che hanno ottenuto almeno 70/100” e sul punto codesta Amministrazione ha fatto presente che “Quanto al punto 2) si chiede di indicare i nominativi dei tre candidati di cui si chiedono gli elaborati”. Poiché nella graduatoria fin qui pubblicata non sono specificati i voti riportati dai candidati idonei, è impossibile per il Dott. Mariotti indicare i richiesti nominativi, posto che solo codesta Amministrazione conosce i punteggi delle prove concorsuali. Si rimette quindi a codesta Amministrazione la scelta dei suddetti tre nominativi, i quali dovranno essere individuati tra i candidati che abbiamo riportato la votazione di 70 pt. nella prova di inglese. Oltre agli elaborati dei suddetti dovranno essere inviati anche i verbali della Commissione riguardanti lo svolgimento e la valutazione delle prove dai medesimi sostenute, nonché loro i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita indirizzi di residenza, codice fiscale) ai fini dell’eventuale notifica di atti giudiziari quali potenziali controinteressati.

3) A fronte della richiesta dei “verbali della commissione esaminatrice”, codesta Amministrazione ha replicato che affermato che “Quanto al punto 3) non risulta possibile l’accoglimento in toto, in ragione del carattere massivo della richiesta riferita ad un volume di atti che comporterebbe effetti pregiudizievoli, riconducibili alle connesse ed onerose attività di ricerca e raccolta, al buon andamento dell’attività amministrativa. Si invita, pertanto, a voler circostanziare meglio la richiesta sub 3) con l’indicazione degli elementi informativi richiesti in modo da poter identificare i verbali della commissione attinenti all’istanza conoscitiva”. Salvi ed impregiudicati i diritti ed interessi del Dott. Mariotti, al solo fine di velocizzare il positivo ed integrale riscontro dell’istanza di accesso, si specifica che allo stato gli atti di cui si chiede copia sono:

- atto di nomina Commissione;
- verbale di insediamento Commissione;
- verbali in cui la Commissione ha stabilito i criteri per la valutazione e correzione delle prove concorsuali;
- verbale della prova sostenuta in data 29.11.2023 dal Dott. Mariotti;
- verbale in cui la Commissione ha esaminato e valutato le prove del Dott. Mariotti attribuendo i relativi punteggi;
- verbali delle prove di inglese sostenute dai soggetti di cui al punto 2);
- verbali in cui la Commissione ha esaminato e valutato le prove di inglese dei suddetti ed ha attribuito i relativi punteggi”.

In data 11/06/2024 (**doc. 17**), il legale del ricorrente ha altresì sollecitato la trasmissione della suddetta documentazione per come specificata, ma ad oggi l'Amministrazione non ha fornito alcuna risposta, con conseguente obbligo per il ricorrente di formulare riserva di proposizione di motivi aggiunti di ricorso non appena saranno resi noti tutti gli atti e i documenti richiesti.

Tuttavia, fin d'ora è possibile censurare i provvedimenti di cui in epigrafe i quali risultano lesivi ed illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Violazione e/o falsa applicazione artt. 1 e 3 Legge n. 241/1990, D.P.R. 272/2004 e D.P.R. 487/1994, art. 28, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001.

Eccesso di potere per difetto di motivazione; irragionevolezza e illogicità manifesta. Violazione del giusto procedimento.

1.1) I provvedimenti impugnati risultano innanzitutto illegittimi stante la manifesta indeterminatezza dei criteri di assegnazione del punteggio per la terza prova scritta.

Rispetto ad essi, infatti, il bando di concorso non fornisce alcuna indicazione, rimettendo così implicitamente, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 487/1994 e dell'art. 5 D.P.R. 272/2004, la loro doverosa predeterminazione alla Commissione esaminatrice la quale deve stabilire, prima dell'inizio delle prove di concorso, “i criteri e le

modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove”.

Come anticipato in narrativa, sulla pagina web dedicata alla procedura *de qua* (<https://sna.gov.it/home/attivita/corso-concorso/9-corso-concorso/>) risulta pubblicato in data 1/12/2023 un documento denominato “*Criteri di valutazione delle prove scritte stabiliti dalla Commissione esaminatrice*”.

Riguardo alla terza prova scritta (preordinata alla verifica della lingua inglese), in detto documento sono unicamente rinvenibili i seguenti criteri:

- “1. Capacità di inquadramento e di sintesi della tematica proposta.*
- 2. Rigore e coerenza dei contenuti dell’elaborato in base al dossier fornito.*
- 3. Appropriato registro linguistico, stile comunicativo ed efficace organizzazione del testo.*
- 4. Linguaggio che soddisfi i criteri definiti dal QCER livello B2 in termini di sintassi, grammatica e lessico”.*

Niente di più nè di diverso, con la conseguenza non vi è alcuna concreta specificazione dei parametri, né alcuna indicazione dei punteggi massimi assegnabili ad ogni criterio né alcun riferimento a “griglie” per la graduazione del punteggio.

A fronte di un complessivo punteggio massimo conseguibile per la prova pari a 100 (come stabilito dal bando), non è dunque possibile comprendere come la Commissione lo abbia poi “spalmato” tramite e sui vari criteri, ossia quale sia il peso che abbia ritenuto di assegnare a ciascuno di loro.

Insomma allo stato manca del tutto la determinazione del peso, in termini di punteggio, dei quattro sotto-criteri richiamati nel documento e non risulta essere stata adottata alcuna griglia per graduare i punteggi, con conseguente illegittimità, solo per questo, degli atti impugnati.

Trattasi infatti di elementi essenziali per comprendere il c.d. “iter logico” seguito dai Commissari per valutare il candidato, a maggior ragione nel caso - come quello di cui si discute - in cui il giudizio sia stato assegnato attraverso il mero punteggio numerico, senza motivazione testuale.

Sotto questo profilo, è granitico l'orientamento della giurisprudenza secondo cui l'obbligo di preventiva determinazione dei criteri *“richiede che, unitamente alla fissazione dei criteri di valutazione, venga predeterminato il punteggio per ogni singolo elemento che concorre a definire la scelta dell'Amministrazione; diversamente opinando, la prefissione dei criteri di massima rimane vaga e priva di una reale possibilità di controllo”*, e che perciò *“è necessario che, a ogni elemento che concorre alla valutazione positiva, venga assegnato, in via preventiva, un punteggio, a prescindere dalla circostanza che la legge preveda un bando di concorso vero e proprio”* (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3320/2002).

Ed anche recentemente è stato ribadito che *“il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica”* (Consiglio di Stato, sez. II, n. 4247/2023).

Peraltro nella fattispecie oggetto della sentenza appena citata, come in quello del Dott. Mariotti, la Commissione si era limitata a fissare dei criteri generici quali *“la padronanza dell'argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi, chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica nelle risposte”*, senza indicare “criteri integrativi e di dettaglio e della esplicitazione delle modalità di assegnazione dei punteggi”, *modus operandi* che il Giudice Amministrativo d'appello ha ritenuto illegittimo in quanto *“ha reso impossibile al*

singolo candidato, e poi al giudice, di ricollegare l'attribuzione del punteggio e la graduazione dello stesso alla prova valutata. Al fine di rendere intelligibile il percorso motivazionale, la Commissione avrebbe dovuto dettagliare il contenuto di ciascun criterio ed assegnare, sempre per ciascun criterio, uno specifico e determinato punteggio. Nel caso in questione, invece, la Commissione si è limitata ad indicare un complessivo voto numerico per tutti i criteri, privi oltretutto di elementi di specificazione, senza consentire al candidato, e quindi al giudice, di comprendere i motivi per i quali è stato attribuito quel punteggio. In mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con i relativi punteggi, in modo da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione rendendolo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, è risultato incomprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le prove, non consentendo quindi nemmeno il controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo. In assenza di criteri integrativi dei parametri valutativi il candidato non può in alcun modo comprendere se il giudizio di insufficienza involga uno o più dei parametri di valutazione (padronanza dell'argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi, chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica nelle risposte) e in che misura. La votazione numerica, quindi, in questo caso non è idonea ad integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta, non essendo stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, in modo da consentire di percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate" (Sez. II, n. 4247/2023, cit.).

Ebbene anche nel caso in esame, non risultano essere stati stabiliti, relativamente alla terza prova scritta, precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio né i punteggi massimi assegnabili su ogni singolo criterio né, infine, la griglia per la graduazione del punteggio.

Detti elementi nemmeno sono stati determinati nel bando di concorso né risultano essere stati fissati, per quanto è allo stato possibile verificare, dalla Commissione esaminatrice.

La loro predeterminazione era invece essenziale ed indefettibile, sia perché posta a presidio del rispetto dei principi - fondamentali anche e soprattutto nelle procedure concorsuali - di trasparenza e imparzialità; sia perché consente ai candidati di controllare le valutazioni e i giudizi conseguiti e, ove reputati illegittimi, di censurarli dinanzi agli organi giurisdizionali.

In altre parole, quindi, risultano del tutto sconosciute ed inspiegabili le ragioni per le quali la Commissione abbia attribuito al ricorrente il punteggio di soli 65 per la prova in lingua inglese.

Da ciò l'illegittimità del documento denominato "*Criteri di valutazione delle prove scritte stabiliti dalla Commissione esaminatrice*" nella parte in cui indica, in maniera del tutto generica ed insufficiente, i criteri di valutazione della terza prova scritta.

1.2) Da quanto precede consegue l'illegittimità della valutazione attribuita al dott. Mariotti per la terza prova scritta.

Sull'elaborato redatto in lingua inglese (ossia lo svolgimento della terza prova scritta), è infatti unicamente riportato, in calce, il punteggio numerico complessivo assegnato (65 punti), senza alcuna specificazione o indicazione delle motivazioni e ragioni per le quali è stato assegnato quel punteggio e senza che sia riportata o quanto meno richiamata una griglia di valutazione con l'indicazione dei singoli punteggi conseguiti su ogni criterio previsto dall'anzidetto documento denominato "*Criteri di valutazione delle prove scritte stabiliti dalla Commissione esaminatrice*".

Dal che anche sotto tale profilo deve concludersi per l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

*** **

2) Violazione e/o falsa applicazione artt. 1 e 3 Legge n. 241/1990, D.P.R. 272/2004 e D.P.R. 487/1994, art. 28, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001.

Eccesso di potere per irragionevolezza e ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria.

Gli impugnati provvedimenti risultano illegittimi anche sotto un altro profilo.

Come esposto nella narrativa dei fatti, il dott. Mariotti ha superato le prime due prove scritte ed ha riportato una valutazione insufficiente unicamente nella prova diretta alla verifica della conoscenza della lingua inglese, unica circostanza che allo stato gli impedisce di proseguire nella procedura e sostenere quella prova orale a cui non è stato ammesso.

Come già evidenziato, la terza prova scritta non superata dal dott. Mariotti è consistita nella redazione di una relazione in lingua inglese, relativa ad una determinata tematica afferente la pubblica amministrazione, formulata sulla base di un dossier distribuito ai candidati.

Per il superamento della prova era richiesta una conoscenza della lingua almeno di livello B2.

Tuttavia, nonostante il ricorrente abbia sia una certificazione (TOEFL) – sia un curriculum vitae che dimostra sicuramente tale elevato grado di conoscenza della lingua inglese, il medesimo ha ottenuto una votazione di soli 65 punti, insufficienti per ritenere superata la prova.

Fermo restando che in mancanza del dossier assegnato al dott. Mariotti (non ancora trasmesso dall'Amministrazione) non è allo stato possibile verificare, in maniera più puntuale, la valutazione della Commissione, l'insufficienza di cui sopra appare *ex se* illegittima ed illogica avuto riguardo al curriculum del ricorrente che testimonia **l'avanzato livello di conoscenza della lingua inglese da lui posseduto.**

Come detto, infatti, il Dott. Mariotti:

- ha vissuto e lavorato negli Stati Uniti tra il 2014 e il 2016 (sub. **doc. 9**);
- ha frequentato il corso avanzato denominato “*Social Media Intensive*” presso la New York University (sub. **doc. 10**);
- ha conseguito la certificazione TOEFL (ossia uno dei sistemi accademici più utilizzati per la valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese) ottenendo

il punteggio di 94/120 (sub. **doc. 11**), che corrisponde quanto meno al **livello B2** secondo lo standard QCER applicato in Europa;

- ha frequentato il corso “*Real estate sales persons*” organizzato dal New York Real Estate Institute (sub. **doc. 12**);

- ha superato il test GGST (“Global General Services Test”) utilizzato dalle Nazioni Unite per la selezione e ricerca delle risorse umane, ed anche il successivo colloquio orale, risultando idoneo all’assunzione nella Messenger Unit del General Assembly sede di New York (sub. **doc. 13**).

L’insufficiente valutazione assegnatagli nella prova di inglese, quindi, risulta ragionevolmente viziata da manifesta illogicità e irragionevolezza, in quanto il suo CV e le certificazioni ottenute dal dott. Mariotti dimostrano una conoscenza della lingua inglese quanto meno pari a quella richiesta (B2) ai fini del superamento della prova.

Il che, al netto della riserva di formulazione di successivi motivi aggiunti di ricorso all’esito dell’esame dell’ulteriore documentazione richiesta alla SNA e ancora non trasmessa, consente già di apprezzare l’incongruità della valutazione assegnata al dott. Mariotti la quale dovrà essere annullata.

Istanza cautelare

Il *fumus boni iuris* del ricorso risulta già evidente dai motivi che precedono, avendo il dott. Mariotti dedotto di aver riportato un’unica insufficienza, manifestamente immotivata e comunque erronea ed illogica, senza la quale sarebbe stato ammesso alle prove orali.

Sussiste però anche un evidente *periculum in mora*.

Il 18/06/2024 saranno infatti concluse le prove orali dei candidati che hanno superato le prove scritte, dunque è imminente per quelli che avranno passato la selezione, l’inizio del corso-concorso *de quo*, inizio che parrebbe programmato per il 5 agosto 2024.

Ai sensi degli art. 12 e 14 del D.P.R. n. 272/2004 e dell'art. 7 D.P.R. n. 70/2013, la durata del corso è di 12 mesi, di cui 8 mesi di formazione generale presso la SNA e 4 mesi di formazione specialistica presso le amministrazioni di destinazione.

Inoltre, se la SNA adotterà le stesse regole di comportamento di cui ai corsi passati (**doc. 18**) sarà possibile un numero di assenze non superiore al 10% del corso.

Pertanto, al fine di non rendere totalmente vano il ricorso presentato, anche e soprattutto considerando che il corso-concorso dura soltanto 12 mesi, è indispensabile che venga da subito concessa un'idonea misura cautelare atta a tutelare i diritti e gli interessi del ricorrente, quale *in primis* l'ammissione con riserva del Dott. Mariotti prima ad una prova orale suppletiva, che ben potrà essere effettuata dall'Amministrazione in tempo utile avendo a riferimento l'inizio del corso individuato, come già detto, nella data del 5.8.2024, e poi in caso di suo superamento al corso-concorso in questione.

In caso contrario, infatti, il ricorrente subirebbe un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla perdita della possibilità di frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale presso SNA, frequenza obbligatoria per almeno il 90% delle lezioni ecc., e quindi di sostenere l'esame al termine dei 12 mesi di formazione, con evidente pregiudizio economico e di carriera.

Da qui la richiesta della suddetta misura cautelare, indispensabile per garantire l'effettività della tutela dei diritti e interessi legittimi azionati dal ricorrente.

Pertanto tale richiesta non solo non va contro ma anzi risponde anche all'interesse della P.A: il bando prevede infatti l'ammissione di 352 allievi ed il reclutamento di 294 dirigenti, ma già oggi risultano ammessi alle prove orali soltanto 182 candidati, numero quindi già assai inferiore rispetto ai posti disponibili e che potrebbe anche essere ulteriormente ridotto all'esito delle prove orali.

E va da sé l'interesse della stessa P.A. ad avere un numero considerevole di ammessi al corso, onde poter selezionare nell'ambito di una rosa più ampia, i futuri dirigenti statali.

Inoltre il corso-concorso non è ancora iniziato, quindi l'impatto della richiesta misura cautelare (ammissione con riserva alle prove orali ed al successivo corso) sarebbe sicuramente minore rispetto a quando il corso avesse già avuto inizio.

Ciò premesso, si rimette comunque alla valutazione dell'Ecc.mo Tribunale adito l'adozione di ogni misura cautelare ritenuta idonea alla tutela della posizione del dott. Mariotti.

*** **

Istanza di abbreviazione dei termini *ex art. 53 c.p.a.*

Come esposto nell'istanza cautelare che precede, le prove orali concorsuali sono pressoché terminate ed il corso potrebbe avere inizio ai primi di agosto; corso la frequenza del quale sarà obbligatoria per il 90% del monte orario complessivo.

Al fine di dare effettività anche alla richiesta ammissione con riserva del Dott. Mariotti alla prova orale ed in caso di suo superamento al corso-concorso in questione, è quindi necessario che l'istanza cautelare sia esaminata al più presto, posto che in caso di suo accoglimento l'Amministrazione dovrebbe riconvocare la Commissione per sottoporre il ricorrente a detta prova ed in caso di suo superamento, disporre quanto necessario per la frequenza del medesimo al corso in questione.

Alla luce di ciò, tenendo altresì conto che tale corso potrebbe avere inizio il 5 agosto 2024 e che lo stesso dovrebbe essere frequentato per almeno il 90% della sua durata, nonché in ragione dell'imminente periodo feriato, è quindi necessario chiedere ai sensi dell'art. 53 CPA l'abbreviazione alla metà dei termini per la fissazione della camera di consiglio.

P.Q.M.

Si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma-Roma, *contra iis reiectis*, previa concessione delle richieste abbreviazione termini e misura cautelare, voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati.

Con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di competenze, spese e spese generali di lite e rimborso del contributo unificato che ai sensi di legge si dichiara ammontare ad euro 650,00.

Si attesta che il presente atto è conforme al file nativo che verrà depositato secondo le regole del Processo Amministrativo Telematico.

Firenze, 17 giugno 2024

Avv. Simone Nocentini

Avv. Marta Iacopini